

Nrg [REDACTED]



IL TRIBUNALE DI LECCE

in persona del Giudice relatore, dott.ssa [REDACTED] sciogliendo
la riserva che precede;

OSSERVA

- con ricorso ex art. 702 c.p.c. depositato in data 21.1.20 [REDACTED] ha agito al fine di sentir accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di azienda stipulato con il resistente in data 12.3.18 e sentir condannare il medesimo alla restituzione del corrispettivo percepito; ha evidenziato, al riguardo, che risultasse operante la clausola risolutiva espressa delineata al punto 8 del testo negoziale in atti, giacchè il comune di [REDACTED] aveva inibito, con provvedimento del 23.4.18, la prosecuzione dell'attività di gioco espletata a mezzo egli strumenti di intrattenimento contemplati dall'art. 110 TULPS; ha precisato, ancora, che l'immobile ove l'attività aziendale avrebbe dovuto essere espletata fosse privo della fornitura idrica in ragione di un contenzioso pendente tra il proprietario del bene e l' AQP;
- il resistente, costituendosi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, rimarcando che il contratto di cessione posto a base della pretesa vantata fosse stato stipulato con la [REDACTED] sas di cui egli era socio accomandatario, estinta prima dell'instaurazione del presente procedimento; ha contestato, nel merito, la fondatezza delle notazioni svolte a sostegno della richiesta di risoluzione;



- le notazioni preliminari formulate dal resistente si palesano fondate, in ossequio ai rilievi appresso svolti;
- il negozio del quale si invoca la risoluzione è intervenuto tra il ricorrente e la società di cui il resistente era legale rappresentante e socio accomandatario, integrante un soggetto giuridico differente dal medesimo;
- risulta documentata in atti l'avvenuta cessazione della prefata società in data 31.12.18, ovvero in epoca anteriore all'instaurazione del presente procedimento;
- con ordinanza depositata in data 21.11.19 il Tribunale di Lecce aveva rigettato analoga domanda formulata nei confronti della compagine suddetta, già cessata al momento dell'evocazione in giudizio;
- il ricorrente, a fronte della contestazioni articolate dal ██████ in questa sede in ordine alla plausibilità del suo coinvolgimento, ha sostenuto che il medesimo dovesse rispondere nei propri confronti a norma dell'art. 2495 c.c.;
- a prescindere dal rilievo che tale prospettazione risulti divergente da quella formulata nell'atto introduttivo, giovi rilevare come a mente dell'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte *“la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal [D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), l'estinzione della società, non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, ”* (Cass. Civ. SS.UU. n. 6070/13, sent. n. 13259/15, n. 5736/16); in particolare, *“i soci rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate" (cfr. Cass. Civ. sent. n. 16362/20);*
- il perimetro delineato dalla dizione *“creditori sociali non soddisfatti?”* contenuta nell'art. 2495 c.c., tuttavia, non può essere estesa sino a ricomprendere pretese creditorie, riconducibili a rapporti già facenti



capo alla società, il cui accertamento giudiziale non sia ancora stato intrapreso prima dell'estinzione della compagine; in particolare, la Suprema Corte ha rimarcato come rilevino rispetto al disposto della prefata norma, oltre che i debiti indicati nel bilancio finale di liquidazione, anche quelli ivi non contemplati ma provati, quanto alla loro sussistenza, già nella fase di liquidazione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 521/20);

- nel caso per cui è controversia, pertanto, la domanda contrattuale è stata formulata nei confronti di un soggetto diverso dalla controparte negoziale, peraltro estinta, e, comunque, non può evincersi il ricorrere di un debito preesistente in capo alla società e come tale suscettibile di dare adito al cennato fenomeno successorio ed alla conseguente responsabilità del resistente;
- la domanda formulata dallo [REDACTED], pertanto, deve trovare rigetto; - le spese di lite seguono la soccombenza dello [REDACTED]

P.T.M.

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese di lite, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Lecce, 30.9.20

Il Giudice
[REDACTED]

